



ORIGINALE

N. 46 Reg.

Comunicazione al Capogruppo il 1 AGO. 2014

N. 2865 Prot.

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO
(Provincia di Belluno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della Giunta Comunale

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLA INDENNITA' DI FUNZIONE DEGLI AMMINISTRATORI
- INVARIANZA DELLA SPESA (ART. 1, COMMA 136 DELLA LEGGE 7 APRILE
2014 N. 56)

L'anno duemilaquattordici, addi **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore **7,45'**
nella sede Municipale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con
l'intervento dei Sigg.:

		PRESENTE	ASSENTE
1. IANESE Giancarlo	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. DE BOLFO Cornelio	Assessore-Vice Sindaco	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3. CESCO CIMAVILLA Sabrina	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	totali	<input checked="" type="checkbox"/> (2)	<input checked="" type="checkbox"/> (1)

Assume la presidenza il sig. Giancarlo IANESE nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Comunale sig. dr. Mirko BERTOLO.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Si attesta la regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO INTERESSATO

IL SINDACO

(Tavozzi Giancarlo)




Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della proposta di deliberazione indicata in oggetto, ai sensi dell'art. 49 e 153 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESP. SERVIZIO CONTABILE/RAGIONERIA

IL SINDACO

(Tavozzi Giancarlo)



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 47 del D.lgs 267/2000 stabiliva la composizione numerica degli assessori comunali;
- che la popolazione di riferimento per la composizione degli organi di governo collegiali del Comune, ai sensi del comma 4 dell'art. 37, è quella determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
- che la Giunta comunale del Comune di San Nicolò di Comelico, in conformità alle indicazioni contenute nel predetto art. 47 del D.lgs n. 267/2001, era costituita (sino alla scadenza del mandato elettorale 2009/2014), ai sensi dell'art. 17 dello statuto comunale, da due assessori oltre al sindaco;
- che l'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138/2011, convertito nella legge n. 148/2011, si limitava a disporre che *“A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: a) per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da sei consiglieri”*, non prevedendo la Giunta comunale;
- che, successivamente, il comma 135 dell'art. 1 della L. 7.4.2014, n. 56 (cd. “Legge Delrio”), a modificazione dell'art. 16, comma 17, del D.L. n. 138 del 13.8.2011 (conv. dalla L. n. 148/2011), disponendo che *“per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale e' composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori e' stabilito in due”*, ha reintrodotta anche per gli enti locali di popolazione inferiore ai 1.000 abitanti la Giunta comunale;

RILEVATO che il successivo comma 136 del citato articolo 1 della L. n. 56/2014 sancisce che *“I comuni interessati dalla disposizione di cui al comma 135 provvedono, prima di applicarla, a rideterminare con propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di*

assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti”;

Tutto ciò premesso e rilevato,

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno del 24.4.2014;

VISTA la nota, Prot. n. 1.25.5/10867/14/Area 2[^] in data 5.5.2014, trasmessa dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Belluno, interpretativa delle disposizioni di cui ai commi 135 e 136 dell'art. 1 della L n. 56/2014, con la quale si informano i comuni:

- della necessità di “parametrare la rideterminazione degli oneri, per assicurare l'invarianza della spesa, al numero degli amministratori indicati all'art. 16, comma 17, del decreto legge 13.8.2011, convertito con modificazioni dalla legge 14.9.2011, n. 148”;
- che *“ai fini dell'individuazione del parametro da prendere come riferimento per il rispetto dell'invarianza della spesa, non devono essere considerati gli oneri per i permessi retribuiti, nonché gli oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi di cui agli artt. 80 e 86 del TUEL, per la loro estrema variabilità, collegata all'attività lavorativa dell'amministratore. Restano, invece, incluse nel computo di detti oneri le indennità e i gettoni, le spese di viaggio e quelle sostenute per la partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali, disciplinate dagli artt. 84 e 85, comma 2, del TUEL”*;

RILEVATA l'applicabilità di tali norme al Comune di San Nicolò di Comelico, che dai dati dell'ultimo censimento conta una popolazione residente pari a 405 abitanti;

RITENUTO, alla luce delle sopra indicate interpretazioni ministeriali, che la parametrizzazione della rideterminazione degli oneri spettanti agli assessori comunali debba essere effettuata in relazione al costo relativo alla composizione degli organi di governo collegiali stabilita in origine dall'art. 16 D.L. 138/2011;

CONSIDERATO, pertanto, che per garantire l'invarianza della spesa è necessario procedere all'azzeramento dell'indennità di carica degli assessori, in ottemperanza alle nuove disposizioni previste dalla cd. Legge Del Rio (L. n. 56/2014), che ripristina la Giunta comunale ma con invarianza dei relativi costi parametrati alle disposizioni del D.L. 138/2011 il quale aveva abolito il citato organo esecutivo comunale;

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 82 del D.lgs n. 267/2000:

- 1) comma 1: *“Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, ..., i componenti degli organi esecutivi dei comuni ... Tale indennità e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa. ...;*
- 2) comma 8: *“La misura delle indennità di funzione ... di cui al presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:*
 - a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
 - b) articolazione delle indennità in rapporto con la dimensione demografica degli enti, tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate, nonché dell'ammontare del bilancio di parte corrente;

c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli,... degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco ...;

d)

e) (lettera soppressa dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122);

f) previsione dell'integrazione dell'indennità dei sindaci, a fine mandato, con una somma pari a una indennità mensile, spettante per ciascun anno di mandato”;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000 n. 119 recante “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali, a norma dell'articolo 23 della L. 3 agosto 1999, n. 265”, che, in assenza della emanazione del decreto di cui all'art. 82, comma 8, del D.lgs n. 267/2000, trova ancora applicazione (art. 61, comma 10, ultimo periodo del D.L. 25.06.2008, n. 112), in relazione al combinato disposto degli artt. 1, 2, 3 e 4 e dell'allegato “A” allo stesso D.M. n. 119/2000 (con indicati gli ammontari delle maggiorazioni del 5%, 3% e 2%, previste dall'art. 2 del D.M. 04.04.2000, n. 119):

COMUNI CON ABITANTI		Misura (artt. 1 e 2)	INDENNITA' DI FUNZIONE MENSILE		
DA	A		SINDACO (artt. 1 e 3)	VICESINDACO (art. 4)	ASSESSORI (art. 4)
fino a	1000	Base	1291,14	193,67	129,11
		+ 5%	64,56	9,68	6,46
		+ 3%	38,73	5,81	3,87
		+ 2%	25,82	3,87	2,58

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1, comma 54, della legge 23/12/2005 n. 266, la misura delle predette indennità deve essere ridotta del 10%;

RITENUTO, pertanto, di dovere determinare la misura delle indennità di funzione dagli amministratori in applicazione delle norme sopra richiamate;

VISTO il D.L. n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133) che:

- con l'art. 61, comma 10, ultimo periodo, sospende sino al 2011 la possibilità di incremento prevista nel comma 11, dell'art. 82 del D.lgs n. 267/2000;
- con l'art. 76, comma 3, sostituisce il comma 11 dell'art. 82 del D.lgs n. 267/2000, che prevedeva la possibilità di incremento di tutte le indennità, rendendo pertanto inapplicabile l'art. 11 del D.M. n. 199/2000;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno 20.01.2009, n. 15900/TU/82, che, in ordine alle norme novellate dal D.L. n. 112/2008, testualmente recita: “Ciò posto, occorre anche richiamare l'attenzione sulle significative modifiche introdotte dai recenti provvedimenti legislativi di carattere finanziari e, precisamente, dalla Legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) e dalla Legge n. 133/2008 con la quale è stato convertito il decreto-legge n. 112/2008. Infatti, dalla data di entrata in vigore del D.L. 112/2008, è venuta meno la possibilità di incrementare le indennità per la quota discrezionale prevista dall'art. 11 del D.M. 119/2000, mentre non si ritiene che sia venuta meno la possibilità di aumentare la misura base delle indennità, fissata in via edittale, al verificarsi delle tre situazioni previste dall'art. 2 del citato regolamento”;

VISTO il D.M. 4 aprile 2000, n. 119, per la parte non disapplicata;

VISTA deliberazione n. 1/2014 della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per il Veneto secondo la quale “.. nelle more dell'adozione del nuovo Decreto ministeriale, con il quale, tra

l'altro troveranno applicazione le riduzioni percentuali disposte dall'art. 5 (comma 7) del D.L. n. 78/2010, l'adeguamento delle indennità spettanti al Sindaco e agli assessori dovrà avvenire sulla scorta del criterio indicato dall'art. 156, comma 2, TUEL, tenendo conto, cioè, della popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso”;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del DLgs. 18.08.2000 n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

ACQUISITA, altresì, la nota in data 26/06/2014 allegata al presente atto, con la quale il Revisore del conto, rag. Antonio Zugno, attesta l'invarianza della spesa;

Ad unanimità di voti legalmente espressi

DELIBERA

- 1) di fissare - con decorrenza dalla data di proclamazione degli eletti in relazione alla carica sindacale e dalla data di nomina della giunta, in relazione alla carica assessorile - l'indennità di funzione mensile agli amministratori comunali, come da prospetto che segue:

SINDACO	VICE-SINDACO	ASSESSORE
€ 1.162,03	€ -	€ -

- 2) di dare atto che l'indennità di cui al punto precedente è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa;

- 3) di demandare al responsabile del servizio interessato tutti gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente provvedimento ivi compresa la determinazione del relativo impegno di spesa occorrente al riguardo per il periodo dal 26/05/2014 al 31/12/2014.

Stante l'urgenza del provvedimento, la presente deliberazione, con votazione unanime e palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/00

PARERE DEL REVISORE

Il revisore dei conti del Comune di San Nicolò di Comelico

Visto l'art. 1, comma 135 e 136 della Legge 7 Aprile n. 56 con il quale viene chiesto all'organo di revisione di attestare l'invarianza, in rapporto alla vigente legislazione, delle spese riferite allo status di amministratori;


Vista la proposta di deliberazione della giunta comunale avente ad oggetto: "Determinazione della indennità di funzione degli amministratori – invarianza della spesa (art. 1, comma 136 della Legge 7 aprile 2014 n. 56) dalla quale emerge che la spesa massima ammissibile ammonta ad euro 1.162,03 mensile.

ATTESTA

in attuazione della disposizione di cui all'art. 1 comma 136 della legge 07.04.2014 n. 56 che il Comune di San Nicolò di Comelico rispetta l'obbligo di invarianza della spesa, connessa con le attività in materia di status degli amministratori locali (Sindaco ed Assessori).

Mogliano Veneto, lì 26 giugno 2014

Il Revisore Unico



Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Ianese




IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Mirko Bertolo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 7 AGO. 2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

li - 7 AGO. 2014



IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Mirko Bertolo



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

- che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)
- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo (art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267)

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr. Mirko Bertolo